



Determinazione 1/2014

Definizione della controversia XXX /BT Italia XXX

### IL DIRIGENTE

VISTA la L. 31 luglio 1997, n. 249, *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14;

VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*;

VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, *Codice delle comunicazioni elettroniche*, in particolare l'art. 84;

VISTO il D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, *Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*;

VISTA la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, *Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*;

VISTA la deliberazione A.G.Com. 173/07/CONS, *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti* (d'ora in avanti Regolamento);

VISTA la deliberazione A.G.Com. 179/03/CSP, *Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni*;

VISTA la deliberazione A.G.Com. 73/11/CONS, *Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n. 481*;

VISTA la circolare A.G.Com. 11 febbraio 2011, n. 0006817 prot.;

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Regione Lombardia e il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia in data 16 dicembre 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la deliberazione Co.Re.Com. Lombardia 13 gennaio 2011 n. 1, con la quale il Comitato ha confermato al Dirigente dell'Ufficio per il Corecom la delega per la definizione delle controversie aventi valore non eccedente i 500,00 euro;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 30 luglio 2013 n. 180, di conferimento al dott. Massimiliano Della Torre dell'incarico di dirigente dell'Ufficio per il Corecom;

VISTA la deliberazione Co.Re.Com. Lombardia 12 settembre 2013 n. 49, con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 7, deliberazione A.G.Com. 173/07/CONS, il Comitato ha delegato al Dirigente dell'Ufficio per il Corecom la definizione delle controversie aventi valore non eccedente i 500,00 euro;

VISTA l'istanza presentata in data 27 febbraio 2012, con cui il la XXX ha chiesto l'intervento del Co.Re.Com. Lombardia per la definizione della controversia in essere con la società BT Italia XXX, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento;

VISTA la nota del 12 marzo 2012, con la quale il funzionario delegato dal responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi degli artt. 15 e 16 del Regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia;

VISTE le note del 15 novembre e del 27 novembre 2013, con le quali il funzionario delegato dal responsabile del procedimento ha disposta, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento, l'acquisizione di integrazioni istruttorie indispensabili alla definizione della deferita controversia;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

VISTA la proposta del funzionario incaricato dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

### **Oggetto della controversia e svolgimento del procedimento**

Con l'istanza in data 27 febbraio 2012, la XXX ha chiesto la definizione della controversia in essere con BT Italia XXX, ai sensi degli art. 14 e ss. Del. A.G.Com. 173/07/Cons, Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, relativa a servizi di telefonia fissa e mobile e servizi internet/adsl per contestazioni relative all'applicazione di condizioni contrattuali diverse da quelle proposte e alla fatturazione emessa dall'operatore.

L'istante, nei propri scritti difensivi, rappresentava:

di aver ricevuto la proposta commerciale formulata dal sig. XXX della XXX, in nome e per conto di BT Italia XXX avente ad oggetto la fornitura di servizi di telefonia fissa, telefonia mobile ed internet/adsl;

che tale proposta prevedeva il costo di euro 125,00 oltre iva al mese in relazione ai servizi di telefonia fissa e internet/adsl 02/58118949, 02/87128139 e 02/87128138, previa migrazione da Telecom Italia XXX, nonché la consegna gratuita di due terminali mobili;

di aver aderito, per tale ragione, alla detta proposta commerciale con sottoscrizione della proposta di abbonamento in data 10 settembre 2010;

di aver rilevato successivamente che l'importo medio delle fatturazioni emesse da BT Italia XXX era di euro 350,00 mensili e che era altresì dovuto un canone mensile per i due terminali mobili;

di aver deciso di rientrare in Telecom Italia XXX ad aprile 2011 e di aver dato disdetta a BT Italia XXX con raccomandata a/r.

La XXX, in conseguenza di ciò, chiedeva al Co.Re.Com. di: 1) ordinare la rideterminazione di tutte le fatture emesse sin dall'inizio del rapporto contrattuale in base al canone asseritamente concordato di euro 125,00 oltre iva al mese sino ad aprile 2011; 2) di stornare di tutte le fatture emesse da aprile 2011 in avanti stante il rientro delle utenze interessate in Telecom Italia XXX; 3) di confermare la gratuità dei due apparati mobili consegnati all'utente.

In data 13 marzo 2012, con nota prot. n. 2012/4760, l'operatore BT Italia XXX depositava la sua memoria, unitamente alla copia del contratto sottoscritto dall'utente, evidenziando che: 1) non era applicabile altro listino al di fuori di quello di riferimento inserito a sistema in relazione all'utente; 2) risultava ancora attivo il servizio di telefonia fissa e internet/adsl; 3) l'insoluto a carico dell'utente ammontava ad euro 2000,00.

In data 15 novembre 2013, con nota prot. n. 20013/22542, l'Ufficio per il Co.Re.Com. formulava, ai sensi dell'art. 18 Regolamento cit., delle richieste di integrazioni istruttorie al fine di acquisire da BT Italia XXX tutte le fatture emesse ed i relativi pagamenti effettuati dall'utente in relazione al contratto in oggetto avente codice cliente n. 00850685 e da XXX la copia della proposta commerciale rilasciata dalla XXX agente in nome e per conto di BT Italia XXX nonché la copia della comunicazione con la quale l'utente esercitava il diritto di recesso dal contratto in esame unitamente alla copia di avvenuta ricezione della stessa da parte di BT Italia XXX oltre alla copia di tutte le fatture emesse e dei relativi pagamenti effettuati.

In data 25 novembre 2013, con nota prot. n. 2013/23297, BT Italia XXX depositava: tutte le fatture emesse; un file excel riportante i dati dal loro sistema di pagamenti ove risultano le fatture ancora aperte ed il relativo stato reversed, ovvero stornato, che conferma il mancato addebito; un file excel riportante i dati dal loro

sistema di fatturazione dove le fatture che risultano liquidate, cioè saldate da XXX, sono la n. A2010-743904 di euro 68,83, n. A2010-813975 di euro 294,78, n. A2010-881247 di euro 212,23 e n. A2011-13853 di euro 352,64.

In particolare, BT depositava la copia delle seguenti fatture: 1) A2010-743904, periodo 1/9-30/9/2010 di euro 68,83; 2) A2010-813975, periodo 1/10-30/10/2010 di euro 294,78; 3) A2010-881247, periodo 1/11-30/11/2010 di euro 212,23; 4) A2011-13853, periodo 1/12-31/12/2010 di euro 352,63; 5) A2011-128660, periodo 1/1-31/1/2011 di euro 380,20; 6) A2011-194800, periodo 1/2-28/2/2011 di euro 260,59; 7) A2011-264362, periodo 1/3-31/3/2011 di euro 453,93; 8) A2011-330500, periodo 1/4-30/4/2011 di euro 198,41; 9) A2011-395425, periodo 1/5-31/5/2011 di euro 252,79; 10) A2011-472428, periodo 1/6-30/6/2011 di euro 78,00; 11) A2011-540517, periodo 1/7-31/7/2011 di euro 78,00; 12) A2011-607000, periodo 1/8-31/8/2011 di euro 78,00; 13) A2011-670980, periodo 1/9-30/9/2011 di euro 78,65; 14) A2011-737717, periodo 1/10-30/10/2011 di euro 78,65; 15) A2011-801526, periodo 1/11-30/11/2011 di euro 212,98; 16) A2012-53997, periodo 1/12-31/12/2011 di euro 78,65; 17) A2012-117112, periodo 1/1-31/1/2012 di euro 78,65; 18) A2012-180546, periodo 1/2-29/2/2012 di euro 78,65; 19) H191438 del 18/3/2013 di euro 1113,20.

In ordine alle richieste di integrazione istruttoria formulate, l'utente non produceva alcuna delle richieste documentazioni.

In data 27 novembre 2013, con nota prot. n. 2013/23367, l'Ufficio per il Co.Re.Com. disponeva un'ulteriore richiesta di integrazione istruttoria nei confronti di Telecom Italia XXX, quale operatore terzo non direttamente interessato dal corrente procedimento di definizione, al fine di acquisire le informazioni relative a tutte le procedure di migrazione/trasferimento tra operatori che hanno interessato le utenze XXX, XXX e XXX, corredandole di print screen del sistema Pitagora.

In data 2 dicembre 2013, con nota prot. n. 2013/23646, Telecom Italia XXX comunicava che nel sistema Pitagora erano presenti i seguenti ordini: 1) in relazione all'utenza XXX, attivazione standard ULL/NP da parte di BT Italia XXX espletata il 12 ottobre 2010 e rientro in Telecom Italia XXX da ULL/NP ai sensi della Del. AGCom 274/07/CONS espletata il 20 aprile 2011; l'utenza XXX risulta successivamente cessata per morosità il 22 agosto 2012; 2) le utenze XXX e XXX sono numerazioni native BT Italia XXX e non risultano entrate in Telecom Italia XXX e in relazione a queste utenze non risulta alcuna richiesta di migrazione in Telecom Italia XXX; 3) in ordine al servizio internet/adsl, per le linee XXX, XXX e XXX non risulta alcuna richiesta di bitstream asimmetrico wholesale nè di shared access.

Inoltre, giova rilevare che in seguito alla richiesta di integrazione istruttoria formulata dall'Ufficio con nota prot. n. 2013/ 22542 del 15 novembre 2013, in data 25 novembre 2013 l'utente inoltrava una comunicazione (prot. n. 2013/23299) all'Ufficio per il Co.Re.Com. e all'operatore trasmettendo in allegato la copia della proposta di "saldo e stralcio" che BT Italia XXX aveva proposto all'utente in data 28 gennaio 2013, da cui risulta che "Le condizioni essenziali per il perfezionamento del ripianamento sono (...) il ricevimento a mezzo telefax al n. XXX della presente lettera sottoscritta per accettazione entro cinque giorni dalla ricezione". In seguito a tale comunicazione l'operatore, con e-mail inviata sia all'Ufficio che all'utente in

data 25 novembre 2013, precisava “Spettabile XXX, quella proposta non è evidentemente più valida da tantissimo tempo”.

Motivi della decisione

Premesso che la Del. AGCom 276/13/CONS, Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, prevede, al punto III.1.2., Contenuto e qualificazione delle istanze, che “il contenuto delle singole richieste di parte può essere interpretato in maniera più sfumata, in considerazione del fatto che la pronuncia di definizione è in ogni caso a contenuto vincolato, poiché prevede esclusivamente la possibilità di condannare l’operatore al rimborso (o storno) di somme non dovute e alla liquidazione degli indennizzi. Pertanto, in un’ottica di tutela dei contraenti più deboli e nel rispetto delle finalità delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, le istanze inesatte, ogni qualvolta sia possibile, devono essere interpretate secondo il loro significato più logico e più pertinente rispetto alla questione da esaminare”.

Dall’esame dell’istanza presentata da XXX e dall’istruttoria condotta emerge che la controversia in esame può essere ricondotta sostanzialmente ai seguenti ordini di contestazioni: 1) applicazione di condizioni contrattuali diverse da quelle proposte; 2) fatturazione ingiustificata.

Applicazione di condizioni contrattuali diverse da quelle proposte

Preliminarmente, si evidenzia che alla luce della documentazione agli atti del presente procedimento risulta che la XXX aderiva, in data 10 settembre 2010, all’offerta commerciale denominata “Vip Premium 7 Mega” con il profilo tariffario “Power” per i servizi di fonia e internet/adsl relativamente alle utenze XXX, proveniente da Telecom Italia XXX, e XXX e XXX native BT Italia XXX nonché all’offerta commerciale denominata “BT Mobile Voce” con il profilo tariffario “BT All Essential” avente ad oggetto le utenze di telefonia mobile XXX e XXX con il pagamento di un canone mensile per il noleggio di due terminali mobili di fascia D.

In sede di istanza di definizione amministrativa (prot. n. 2012/3653) l’utente precisava che “Non ci era stato detto che sul fisso ci sarebbe stato il costo alla risposta; ci era stato detto che sulla sim XXX la navigazione internet era illimitata; ci era stato detto che i due cellulari erano omaggio”.

Sul punto, si deve rilevare che l’utente non ha allegato alcuna documentazione idonea a suffragare le predette affermazioni né in sede di deposito dell’istanza di definizione amministrativa né in sede di deposito di memorie e controdeduzioni così come indicate con la comunicazione di avvio del procedimento inoltrata con nota prot. n. 2012/4638 del 12 marzo 2012 né in sede di richiesta istruttoria integrativa così come formulata con la nota prot. n. 2013/22542 del 15 novembre 2013.

Peraltro, dagli atti del procedimento non risulta alcun reclamo scritto inviato da parte dell’utente al fine di chiedere l’applicazione delle asseritamente diverse condizioni contrattuali proposte dall’utente in fase precontrattuale.

Inoltre, dalla copia della proposta di abbonamento sottoscritta dall’utente non risulta alcun elemento idoneo a ritenere che le condizioni contrattuali applicate fossero diverse da quelle sottoscritte.

Pertanto, è ragionevole ritenere che non possa trovare accoglimento la richiesta di ricalcolo delle fatture emesse da BT Italia XXX secondo l'asserito importo di euro 125,00 oltre iva al mese.

Fatturazioni ingiustificata

In seguito alla richiesta di integrazione istruttoria formulata dall'Ufficio per il Co.Re.Com. in data 27 novembre 2013, con nota prot. n. 2013/23367, nei confronti di Telecom Italia XXX, quale operatore terzo, al fine di acquisire le informazioni in ordine alle procedure di migrazione/trasferimento relativamente alle utenze XXX, XXX e XXX, emergeva che l'utenza XXX era rientrata in Telecom Italia XXX in data 20 aprile 2011, cessata per morosità in data 22 agosto 2012.

Si deve preliminarmente evidenziare che la giurisprudenza ha più volte ribadito che la fattura non costituisce un negozio di accertamento atto a rendere certa ed incontestabile l'entità periodica della somministrazione, resta pertanto in capo all'operatore l'onere di provare l'esattezza dei dati posti a base della fattura (Cass. Civ. sez. III, 28 maggio 2004, n.10313).

Tanto premesso, è orientamento consolidato dell'Autorità ritenere che "la bolletta, in caso di contestazione, perde qualsiasi efficacia probatoria e la società è tenuta a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra i dati forniti da esso e quelli trascritti in bolletta" (delibera n.10/05/CIR).

In relazione ai citati importi BT Italia XXX non ha fornito alcuna giustificazione né ha prodotto elementi probanti la regolare e corretta gestione del cliente, in particolare non ha prodotto alcuna documentazione attestante la corretta fatturazione ovvero la legittimità della condotta assunta.

Pertanto, in ordine alla predetta utenza XXX nulla poteva essere richiesto da parte da BT Italia XXX a far data dal 20 aprile 2011, in quanto per tale utenza l'erogazione dei servizi di telefonia era garantita da Telecom Italia XXX, con conseguente storno dei costi imputati a tale utenza riportati nelle fatture emesse da BT Italia XXX a partire da quella n. A2011-330500 riguardante il periodo 1/4/2011-30/4/2011 per il periodo dal 20/4 al 30/4, fermo restando che il costo delle telefonate effettuate, riportato nella fattura n. A2011-330500, è dovuto.

Quindi, è da ritenersi ragionevole disporre l'annullamento dei seguenti importi relativi all'utenza di telefonia fissa XXX indicati nelle seguenti fatture: euro 1,83 oltre iva pari al costo del canone per il periodo 20/4-30/4/2011 riportato nella fattura n. A2011-330500; euro 5,00 oltre iva per il periodo 1/5-31/5/2011 riportato nella fattura n. A2011-395425; euro 5,00 oltre iva per il periodo 1/6-30/6/2011 riportato nella fattura n. A2011-472428; euro 5,00 oltre iva per il periodo 1/7-31/7/2011 riportato nella fattura n. A2011-540517; euro 5,00 oltre iva per il periodo 1/8-31/8/2011 riportato nella fattura n. A2011-607000; euro 5,00 oltre iva per il periodo 1/9-30/9/2011 riportato nella fattura n. A2011-670980; euro 5,00 oltre iva per il periodo 1/10-31/10/2011 riportato nella fattura n. A2011-737717; euro 6,02 oltre iva per il periodo 1/11-30/11/2011 riportato nella fattura n. A2011-801526; euro 5,00 oltre iva per il periodo 1/12-31/12/2011 riportato nella fattura n. A2012-53997; euro 5,00 oltre iva per il periodo 1/1-31/1/2012 riportato nella fattura n. A2012-117112; euro 5,00 oltre iva per il periodo 1/2-29/2/2012 riportato nella fattura n. A2012-180546.

In ordine alle altre due utenze, XXX e XXX, native BT Italia XXX, non risulta alcuna richiesta di migrazione in Telecom Italia XXX.

Peraltro si rileva che l'utente, tramite posta elettronica in data 13 marzo 2012, comunicava di aver "Inviato, come da indicazione di BT Italia XXX, la raccomandata con ricevuta di ritorno per disdire tutte le linee a settembre 2011 (con più telefonate successive al servizio clienti per far presente l'anomalia)". In data 15 novembre 2013, con nota prot. n. 2013/4762, l'Ufficio per il Co.re.Com. chiedeva in via istruttoria all'utente di produrre la copia della comunicazione di recesso, unitamente alla ricevuta di ricezione della stessa in ordine al contratto sottoscritto. L'utente nulla ha depositato in merito.

Pertanto la fatturazione relativa alle utenze XXX e XXX non può che essere confermata.

Alla luce della fattura n. H91438, emessa in data 18/3/2013, da cui risulta che in data 29 marzo 2011 interveniva il recesso dell'utente in relazione al servizio di telefonia mobile, si deve ritenere che sono da ritenersi dovuti i costi per canone e telefonate, relativi alle utenze di telefonia mobile XXX e XXX, entro i 30 giorni dalla ricezione del recesso, ossia entro il 27 aprile 2011.

Quindi, in virtù dell'indicato recesso dal servizio di telefonia mobile, ricevuto da BT Italia XXX in data 29 marzo 2011, l'operatore aveva l'onere di disattivare tempestivamente il servizio oggetto della comunicazione di recesso entro 30 giorni dal ricevimento del suindicato recesso, ovvero entro e non oltre il giorno 27 aprile 2011.

Infatti, ai sensi della Del. AGCom 664/06/CONS, allegato A, art. 5, Esercizio del diritto di recesso, comma 9, "L'operatore che in caso di recesso non disattivi tempestivamente il servizio oggetto di recesso non può addebitare all'utente alcun importo per le prestazioni eventualmente da questo fruite a decorrere dalla data di efficacia del recesso stesso".

Quindi, in relazione alla fattura n. A2011-330500, emessa il 13 maggio 2011 e relativa al periodo 1/4-30/4/2011, i costi riportati per la sola utenza XXX per traffico pari ad euro 88,20 oltre iva sono da ritenersi non dovuti esclusivamente per il periodo di 3 giorni, dal 28 al 30 aprile 2011, che si evince dividendo il costo complessivo per i 30 giorni previsti per la somma totale di euro 88,20, da cui risulta che, moltiplicando l'importo del costo giornaliero di euro 2,94 per i tre giorni in esame, il costo da ritenersi non dovuto ammonta ad euro 8,82 oltre iva.

Inoltre, in relazione alla fattura n. A2011-395425, emessa il 13 giugno 2011 e relativa al periodo 1/5-31/5/2011, è ragionevole ritenere che non siano dovuti i costi pari ad euro 145,66 oltre iva relativi alle utenze di telefonia mobile XXX e XXX per traffico effettuato nello stesso periodo.

Spese di procedura

Alla luce dell'analisi della controversia in esame e in ragione del parziale accoglimento della domanda, si ritiene ragionevole liquidare in favore dell'istante l'importo onnicomprensivo di euro 50,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura.

CONSIDERATO tutto quanto sopra esposto;

RITENUTO che l'istante, in forza della partecipazione all'udienza di definizione e dell'attività dispiegata in termini istruttori e documentali, abbia diritto al rimborso delle spese sostenute per la procedura, equitativamente quantificabili in euro 50,00;

#### DETERMINA

a definizione della controversia tra XXX e BT Italia XXX, che:

BT Italia XXX storni i seguenti importi insoluti:

L'importo complessivo di euro 51,02 oltre iva riguardante i costi non dovuti relativamente all'utenza XXX, migrato in Telecom Italia XXX. dal 20 aprile 2011, e riportati dalle fatture n. A2011-330500, n. A2011-395425, n. A2011-472428, n. A2011-540517, n. A2011-607000, n. A2011-670980, n. A2011-737717, n. A2011-801526, n. A2012-53997, n. A2012-117112, n. A2012-180546;

L'importo complessivo di euro 154,48 oltre iva riguardante i costi relativi alle utenze XXX e XXX in quanto successivi al termine ultimo del 27 aprile 2011 di lavorazione del recesso inviato dall'utente relativamente ai servizi di telefonia mobile;

BT Italia XXX corrisponda la somma di euro 50,00 a titolo di spese di procedura.

Si rigetta ogni altra domanda.

Milano, 3 febbraio 2014

Il dirigente

dott. Massimiliano Della Torre

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 11, comma 4 della Delibera n. 179/03/CSP.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, Delibera A.G.Com. 173/07/CONS, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità a norma dell'art. 98, comma 11, D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

La presente deliberazione è comunicata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del Co.Re.Com. Lombardia, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69, *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*.

Le parti sono tenute a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente deliberazione entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione della medesima.



Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, e della circolare 11 febbraio 2011, prot. n. 0006817, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi degli articoli 29, 41 e 119 del medesimo D. Lgs. 104/2010, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta (60) giorni dalla comunicazione dello stesso.

Il dirigente  
dott. Massimiliano Della Torre